



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2010  
COM(2010) 664 definitivo

2010/0323 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili**

## RELAZIONE

Il 1° luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

Tale accordo contiene una clausola secondo la quale le sue disposizioni commerciali - in particolare, status commerciale di nazione più favorita (NPF) e abolizione di restrizioni quantitative - non si applicano agli scambi di prodotti tessili, disciplinati da un accordo bilaterale distinto.

Detto accordo bilaterale, in vigore a partire dal 1° gennaio 2000, è scaduto il 31 dicembre 2004. Benché in pratica il commercio di prodotti tessili tra l'UE e l'Uzbekistan sia continuato normalmente dal 1° gennaio 2005, è necessario garantire la certezza del diritto.

Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'APC, onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Questi negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'APC con l'abrogazione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1° luglio 2010.

Sono stati inoltre introdotti alcuni aggiornamenti di carattere tecnico. Si tratta della soppressione dell'articolo 8, paragrafo 3, come pure dell'allegato I, derivanti dalla dissoluzione dell'URSS e scaduti nel 1998.

Il Consiglio è invitato ad adottare l'allegata proposta di decisione, relativa alla conclusione del protocollo all'APC, che è parte integrante dell'APC stesso. Si presenta inoltre una proposta separata relativa alla firma del protocollo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Questi negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'APC con l'abrogazione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1° luglio 2010.
- (2) Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione obsoleta e il corrispondente allegato, riguardanti una disposizione tecnica scaduta nel 1998.
- (3) Conformemente alla decisione [.../.../...<sup>2</sup>] del Consiglio, il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili, è stato firmato in data [xx.xx.xxxx], fatta salva la conclusione in una data successiva.
- (4) È opportuno concludere il protocollo,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'APC al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili, è approvato a nome dell'Unione.<sup>3</sup>

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 101 dell'APC.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>3</sup> La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

## PROTOCOLLO

**all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili**

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate "le parti" ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.
- (2) Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.
- (3) Occorre adottare le opportune modifiche dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### *Articolo 1*

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra è modificato come segue:

1. all'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;
2. all'articolo 11 sono soppressi i riferimenti all'articolo 16;
3. l'articolo 16 è soppresso;
4. l'allegato I dell'accordo è soppresso.

### *Articolo 2*

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica da parte dell'Unione europea o, se posteriore, dell'Uzbekistan dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'approvazione del presente protocollo.

### *Articolo 3*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

### *Articolo 4*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a..., il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Uzbekistan